

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 643

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, CRESCO, SEPPIA, ALBERINI,
FORTE, LIOTTI, SALADINO, ACCAME, LENOCI***Presentata il 3 ottobre 1979*

Nuove norme concernenti agevolazioni creditizie
per l'autotrasporto merci per conto di terzi

ONOREVOLI COLLEGHI! — I problemi che riguardano i trasporti sono divenuti molto complicati e controversi, sia in se stessi, che per i contrastanti interessi delle parti.

Concezioni dirigistiche e liberali, si intersecano con la realtà empirica dell'economia e fanno sì che non sia facile districarsi in questo difficile problema. Eppure il contributo di questo importante settore economico alla formazione del reddito nazionale lungo l'arco dei 100 anni dell'economia italiana, non è stato trascurabile.

Ne scaturisce (del resto è facilmente intuibile) che il settore dei trasporti è un elemento importante nella vita economica di un comune, di una provincia, di una regione, dell'intero Paese, e costituisce un aspetto importante del suo sviluppo, in stretta connessione con il sistema viario esistente.

Dalla sommara esposizione balza chiaro ed evidente quale posizione dominante

abbia il monopolio privato, le cui conseguenze deleterie nei confronti degli autotrasportatori in conto terzi possono essere circoscritte con una accorta ed avveduta politica di agevolazioni creditizie, che concedono all'autotrasportatore artigiano piccolo e medio un contributo che lo metta in condizione di rammodernare la sua attrezzatura. In definitiva si addita una soluzione che è già stata adottata per altri settori economici.

In questo modo si attuerebbero le premesse per alleviare i disagi di una categoria che per oltre il 60 per cento si serve di autocarri sorpassati e con oltre 10 anni di vetustà; con conseguenze gravi per la circolazione, per una diminuita capacità tecnica e competitiva, sia anche per le aumentate spese di riparazione e manutenzione del parco veicoli.

La provvisorietà delle soluzioni adottate, l'azione dei pubblici poteri di fronte alla eterogeneità dei vari modi di trasporto

in cui ciascun mezzo possa trovare il suo impiego in quanto la sua scelta sia giustificata dalla idoneità o capacità a soddisfare, nel modo più economico per la collettività, determinate esigenze di trasporto.

Giusta l'esigenza di un collegamento tra i vari sistemi di trasporto che debbano integrarsi tra loro e per questo i centri internodali di scambio e di riordino delle merci sono quanto mai necessari ed utili. Anche se le opere occorrenti per la istituzione dei centri internodali dovrebbero essere sostenute dalle Regioni per un miglior controllo dei centri stessi.

Da tutto ciò si può ben comprendere come si avverte in questo settore la necessità di dare vita ad associazioni economiche, a forme cooperative e consortili ed

a forme di agevolazioni creditizie per il rinnovo del parco veicoli dei piccoli e medi trasportatori per conto terzi.

È quanto meno ci si prefigge con la presente proposta di legge agevolando i trasportatori per conto terzi con lo stanziamento previsto di 100 miliardi da ripartire nel quinquennio 1980-1984.

Gli articoli della presente proposta di legge entrano nel merito del problema e corrispondono all'indirizzo politico programmatico nel quadro di un riordino dell'attività dell'autotrasporto alla luce anche di quanto sancisce la legge finanziaria con lo stanziamento di 37 miliardi per il rinnovo del parco veicoli relativo all'anno 1979.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Lo Stato interviene nel settore dell'autotrasporto delle merci per conto terzi al fine di favorire:

- a) il rinnovo del parco veicoli attualmente in circolazione;
- b) lo sviluppo di cooperative e consorzi di autotrasporti delle merci per conto terzi con diretto intervento degli autotrasportatori nella costituzione, realizzazione e gestione.

ART. 2.

Allo scopo di favorire l'intervento pubblico ordinario dello Stato in questo settore è costituito il fondo nazionale per il credito agevolato a favore dell'autotrasporto merci conto terzi.

La dotazione complessiva del fondo è di lire 100 miliardi così ripartiti:

- a) lire 20 miliardi per il 1980;
- b) lire 20 miliardi per il 1981;
- c) lire 20 miliardi per il 1982;
- d) lire 20 miliardi per il 1983;
- e) lire 20 miliardi per il 1984;

da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

ART. 3.

Il finanziamento in conto interessi per la durata di cinque anni sarà erogato a favore di cooperative, consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di consorzi di cooperative, esercenti l'attività di autotrasporto merci per conto terzi, nonché di singoli autotrasportatori per conto terzi associati in consorzi e cooperative regolarmente iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.

Il contributo in conto interessi è calcolato in misura non superiore al 75 per cento del tasso di riferimento.

La quota dei finanziamenti per i mutui agevolati, di cui alla presente legge, non può superare il 75 per cento del costo globale preventivo dell'automezzo o degli investimenti collettivi di carattere aziendale o di intervento nei centri intermodali di scambio.

Gli autotrasportatori che beneficiano dei contributi erogati ai sensi della presente legge non possono accedere nel contempo ad altre agevolazioni creditizie.

ART. 4.

Alle cooperative ed ai consorzi che intendono effettuare investimenti collettivi di carattere aziendale o di intervento nei centri intermodali di scambio di cui all'articolo 1, lettera *b*), della presente legge, deve essere riservata una parte non inferiore al 25 per cento dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli.

ART. 5.

I finanziamenti agevolati previsti dalla presente legge sono effettuati dagli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro.

In attesa dell'emanazione di tale decreto restano valide le designazioni degli istituti di credito a medio termine attualmente in vigore.

ART. 6.

La domanda di credito agevolato va presentata ad uno degli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, di cui al precedente articolo 5.

Ai fini della concessione del credito agevolato alle imprese di cui all'articolo 3, l'istituto di credito che abbia ricevuto la domanda, dopo aver deliberato il finanziamento ammissibile, trasmette al Ministero

dei trasporti la domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata da un modulo di notizie predisposto dal Ministero stesso, nonché l'estratto della delibera e una apposita relazione.

La relazione di cui al precedente comma deve illustrare la posizione dell'azienda sul mercato, i riflessi occupazionali, l'andamento evolutivo economico-finanziario dell'azienda in relazione al progetto presentato.

Il contributo in conto interesse è deliberato nelle singole operazioni dal Ministro dei trasporti, su proposta del comitato tecnico di cui al successivo comma del presente articolo.

Il comitato tecnico, presieduto dal Ministro è composto dal segretario generale della programmazione economica, dal Direttore generale del tesoro, dal direttore generale della produzione industriale, da un dirigente del Ministero dei trasporti e da nove esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali due da scegliersi fra rappresentanti dei lavoratori, due in rappresentanza della cooperazione e due in rappresentanza dei trasportatori artigiani, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.

Se trattasi di interventi per investimenti collettivi di carattere aziendale e di interventi nei centri intermodali di scambio, la domanda corredata dal modulo di notizie, dall'estratto della delibera dell'istituto di credito, e dalla relazione di cui al secondo comma, viene trasmessa in copia dall'istituto di credito alla regione interessata, che esprime al Ministero dei trasporti, entro il termine perentorio di 40 giorni, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale, ai programmi regionali di sviluppo economico e agli eventuali programmi regionali delle attività di trasporto.

Pervenuti i contratti dei mutui relativi alle operazioni stipulate dagli istituti di credito, il Ministro dei trasporti con proprio atto assume il necessario impegno

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

definitivo sul fondo, emettendo i necessari ordini di pagamento.

I relativi versamenti devono affluire ad appositi capitoli dello stato di previsione delle entrate e correlativamente devono essere disposti appositi stanziamenti sullo stato di previsione del Ministero dei trasporti.

ART. 7.

Su ogni singola operazione di mutuo è concesso all'istituto di credito mutuante un contributo in conto interessi pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato a tasso agevolato.

La liquidazione ed il pagamento del contributo sugli interessi sono effettuati a semestralità posticipate in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento (30 giugno, 31 dicembre) sulla base di elenchi contenenti gli estremi dei contratti di mutuo trasmessi da ciascun istituto di credito al Ministero dei trasporti.

ART. 8.

All'atto della richiesta di liquidazione dei contributi sugli interessi, gli istituti di credito debbono dichiarare al Ministero dei trasporti che le somme da essi erogate in favore delle imprese beneficiarie di finanziamenti a tasso agevolato ai sensi della presente legge, sono state utilizzate per l'attuazione dei programmi per i quali sono state emanate le concessioni dei contributi in conto interessi da parte del Ministero dei trasporti o di programmi modificati o integrati su richiesta dell'impresa interessata, inoltrata dall'istituto di credito e debitamente approvata dal predetto Ministero. Al termine dell'erogazione del mutuo gli istituti debbono attestare che i programmi sono stati realizzati.

Le dichiarazioni e le attestazioni che gli istituti di credito debbono produrre al-

l'atto della richiesta di liquidazione dei contributi sugli interessi e al termine dell'erogazione del mutuo sono sostitutive di ogni diverso adempimento prescritto dalle norme sulla contabilità di Stato, in particolare dagli articoli 277 e 291 del regolamento di contabilità di Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Il Ministero dei trasporti può disporre verifiche presso le imprese, allo scopo di controllare l'esatto espletamento dei programmi per i quali è stato concesso il contributo in conto interessi.

ART. 9.

Le spese ammissibili al credito agevolato devono, comunque, comprendere gli automezzi e, nel caso di investimenti collettivi di carattere aziendale o di interventi nei centri intermodali di scambio, il terreno, le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature nonché le scorte di materie e prodotti di consumo per l'esercizio delle attività di autotrasporto nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi.

Ai fini della concessione del credito agevolato sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni all'istituto di credito.

ART. 10.

Gli istituti di credito a medio termine che effettuino operazioni di credito agevolato ai sensi della presente legge sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge e di statuto, a compiere operazioni di prefinanziamento a favore delle imprese di cui all'articolo 3.

Gli istituti di credito, deliberato il finanziamento ed in attesa che questo venga erogato, possono accordare immediatamente, a richiesta dell'impresa, un prefinanziamento di importo pari al finanziamento deliberato,

Il prefinanziamento, di durata non superiore a due anni, è accordato ad un tasso di interesse agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento. Per consentire l'applicazione di tali tassi agevolati il Ministro dei trasporti concede, con la stessa deliberazione del contributo in conto interessi sul finanziamento a valere sulle dotazioni di cui all'articolo 2 e con decorrenza dalla erogazione del prefinanziamento, un contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed i suddetti tassi agevolati.

Qualora il prefinanziamento dovesse avere una durata superiore a due anni, non essendo nel frattempo intervenuta la concessione del contributo in conto interessi, per tutto il periodo eccedente il mutuatario deve corrispondere un tasso pari a quello di riferimento.

ART. 11.

Il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Successivamente, tale tasso di riferimento si modifica automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine.

Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore del 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro del tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modifica la misura del contributo in conto interesse previsto nell'articolo 3.

Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi di urgenza, l'articolo 14 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 12.

In caso di estinzione anticipata volontaria totale di un finanziamento concesso ai sensi della presente legge o di cessazione definitiva dell'attività ovvero di fallimento di una impresa finanziata, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione, di cessazione o di dichiarazione del fallimento.

In caso di estinzione volontaria parziale di un finanziamento l'entità del contributo erogato è limitata alla parte residua.

In caso di cessazione temporanea della attività dell'impresa, l'erogazione del contributo è sospesa con provvedimento del Ministro dei trasporti.

Il contributo in conto interessi cessa nel caso in cui l'operatore distolga, senza esplicita autorizzazione, dall'uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, i macchinari e gli impianti nei cinque anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato, o destini senza esplicita autorizzazione, ad altro uso le opere murarie nei 10 anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato.

ART. 13.

Il Ministro dei trasporti, sentito il Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, provvederà ad emanare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, norme di orientamento per la costruzione dei mezzi di autotrasporto che, in rapporto

agli usi ai quali sono destinati gli auto-
mezzi, tendano a ridurre il numero dei
prototipi e a contenerne i costi.

ART. 14.

All'onere derivante dalla presente legge
per l'anno 1980 si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del capitolo interes-
sato dello stato di previsione della spesa
per il 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, la conse-
guente variazione di bilancio.